

REGOLAMENTO (CE) N. 1761/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2004

recante misure specifiche nel settore dei cavolfiori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di cavolfiori è caratterizzata da forti fluttuazioni dei conferimenti di prodotto sul mercato in funzione delle condizioni climatiche. D'altro canto, anche la domanda di cavolfiori è soggetta alle stesse fluttuazioni in funzione delle condizioni climatiche, ma con un andamento inverso a quello dell'offerta. Ne consegue che il mercato dei cavolfiori freschi è caratterizzato da mutamenti repentini, imprevedibili e cospicui dei prezzi del prodotto fresco, non destinato alla trasformazione. Tale fenomeno si ripete ogni anno, con frequenza e gravità irregolari e provoca difficoltà permanenti nel settore dei cavolfiori.
- (2) Il regime degli interventi di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96, attuato dal regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾ prevede che i quantitativi ritirati non possono superare, in qualsiasi momento della campagna della campagna, il 10% dei quantitativi commercializzati. L'entità dei cambiamenti congiunturali a breve termine che subisce il settore dei cavolfiori è tale per cui il suddetto limite del 10% impedisce alle organizzazioni produttori di procedere ad una regolazione efficace del mercato semplicemente ricorrendo agli strumenti generali di intervento.
- (3) Per migliorare la competitività del settore occorre attuare disposizioni che consentano di attenuare le fluttuazioni congiunturali favorendo, attraverso il versamento di un aiuto specifico, la trasformazione di determinati quantitativi inizialmente destinati al mercato del prodotto fresco e rispondenti a determinati requisiti qualitativi, nei casi in cui un'eccedenza congiunturale dell'offerta provochi un crollo dei prezzi. Per evitare, tuttavia, che tale meccanismo comporti un aumento della produzione, l'importo dell'aiuto deve rimanere nettamente al di sotto della differenza di prezzo tra i cavolfiori destinati al

mercato del prodotto fresco e i cavolfiori destinati alla trasformazione.

- (4) È d'altro canto opportuno accertarsi che le organizzazioni di produttori mobilitino le proprie risorse per prevenire e gestire eventuali crisi congiunturali. Di conseguenza, per prevenire e gestire una crisi congiunturale le organizzazioni di produttori devono farsi carico, senza beneficio dell'aiuto, dei quantitativi minimi conferiti alle imprese di trasformazione.
- (5) Poiché lo scopo dell'operazione è quello di livellare i picchi di produzione episodici, è necessario che la quota della produzione ammessa beneficiare delle nuove disposizioni, o del meccanismo tradizionale dei ritiri dal mercato, continui ad essere limitata complessivamente al 15%.
- (6) Le organizzazioni di produttori che intendono avvalersi di tali disposizioni sono tenute a garantire nell'ambito di contratti stipulati con i trasformatori con cui operano, la consegna di quantitativi minimi nell'arco dell'intera campagna, in modo da evitare che l'attività delle imprese di trasformazione dipenda esclusivamente dalle crisi sul mercato dei cavolfiori freschi.
- (7) Per la constatazione della situazione di crisi occorre stabilire, da una parte, la quotazione di riferimento per la sorveglianza delle fluttuazioni congiunturali sul mercato dei cavolfiori freschi e, dall'altra, il livello di prezzo al di sotto del quale, per tale quotazione, occorre considerare che il mercato dei cavolfiori freschi è in crisi ed è quindi possibile avviare l'applicazione di misure specifiche.
- (8) Per permettere il controllo dei quantitativi complessivi trasformati il ricorso a un simile sistema presuppone l'obbligo, per i produttori, di comunicare tutti i conferimenti di cavolfiori all'industria di trasformazione, compresi quelli che non beneficiano dell'aiuto previsto.
- (9) Le misure specifiche sono una novità rispetto agli strumenti generali delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In questa fase è pertanto opportuno limitare la portata di tali disposizioni sia sul piano finanziario, che quantitativo, che temporale per poterne valutare con precisione gli effetti prima di una loro eventuale estensione. Per evitare superamenti di bilancio è quindi necessario prevedere un dispositivo di comunicazione trimestrale delle domande di aiuto per poter fissare, se del caso, una percentuale di riduzione delle stesse. Il funzionamento di tale dispositivo di comunicazione implica che ogni ritardo nella comunicazione delle domande di aiuto da parte delle organizzazioni di produttori rende l'operazione inammissibile.

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.